



**INFORMATIVA STATUTO SOCIALE  
DEL  
DUCATI DESMOALPI**

-----  
**REV. 002 del 9 maggio 2014**  
**Data inizio validità: 1 marzo 2012**

**SOCI FONDATORI**

**ALLARA Massimo** nato a Torino il 18/11/1970 C.F. LLRMSM70S18L219Q

**PADOVAN Sandro** nato a Piosasco (TO) il 02/06/1969 C.F. PDVSDR69H02G691E

**RAVERA Roberto** nato a Torino il 28/11/1963 C.F. RVRRT63S28L219O

**ROMANIELLO Giuseppe** nato a Torino il 31/01/1973 C.F. RMNGPP73A31L219W



## DUCATI CLUB DESMOALPI

### STATUTO SOCIALE

#### ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1) E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DUCATI CLUB DESMOALPI", in sigla denominata anche più brevemente come "A.S.D.DESMOALPI".

#### ARTICOLO 2) SEDE

2.1) L'Associazione ha sede nella Repubblica Italiana, nel Comune di Grugliasco (TO), Corso Allamano 66.

2.2) L'Associazione ha facoltà di istituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### ARTICOLO 3) DURATA

3.1) L'Associazione ha durata illimitata

#### ARTICOLO 4) NATURA E CARATTERISTICHE

4.1) L'Associazione è un ente non commerciale ed ha carattere assolutamente apolitico ed aconfessionale. E' espressamente escluso ogni fine di lucro e non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

4.2) Qualora la gestione sociale generasse utili gli stessi devono essere reinvestiti nella stessa Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e delle finalità e scopi sociali come oltre indicati. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre associazioni sportive senza fine di lucro come meglio indicato all'Art. 23).

4.3) Nell'organizzazione della propria struttura, l'Associazione si ispira ai seguenti principi:

- eleggibilità degli organi amministrativi;
- voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile;
- sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti;
- idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



## ARTICOLO 5) FINALITA' E SCOPO

5.1) L'Associazione si propone la promozione e lo sviluppo di attività sportive nel campo motociclistico ed in altri sport; essa inoltre può anche svolgere attività ricreative per il tempo libero, compresa la formazione di gruppi sportivi e l'organizzazione e la gestione di impianti sportivi di qualunque genere e specie.

5.2) L'Associazione si propone di:

- riunire tutti coloro che amano lo sport e promuovere un'attività di propaganda per la sua effettiva diffusione;
- diffondere, specie tra i giovani, la cultura e la passione per lo sport mediante l'istituzione di corsi sotto la guida di propri istruttori, anche non associati dell'Associazione stessa;
- organizzare campionati, gare, incontri ed ogni altra manifestazione a carattere sportivo dilettantistico;
- favorire ed organizzare la partecipazione dei propri Associati a manifestazioni sportive dilettantistiche regionali, nazionali ed internazionali.

5.3) L'Associazione si propone anche di incoraggiare, supportare e coordinare le attività sportive, culturali e sociali degli Associati.

5.4) L'Associazione può svolgere, a mezzo dei propri legali rappresentanti, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria che siano ritenute necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

## ARTICOLO 6) LINGUA UFFICIALE

6.1) La lingua ufficiale dell'Associazione è l'italiano.

## ARTICOLO 7) ASSOCIATI

7.1) E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa, la qualifica di Socio permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'articolo.

7.2) L'ammissione all'Associazione è in ogni caso subordinata all'assenza di condanne penali per delitti dolosi e di pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici nonché all'assenza di provvedimenti disciplinari in campo sportivo, sociale e civile in genere.

7.3) Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie: "Soci Onorari", "Soci Ordinari" e "Soci Accompagnatori". Tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno uguali diritti e doveri, compreso il diritto di voto e di elettorato precluso ai soli Soci Accompagnatori.

7.4) Sono "Soci Onorari" le persone fisiche e/o le persone giuridiche che per la loro attività siano



interessati all'attività dell'Associazione stessa, previa decisione del Consiglio Direttivo adottata secondo le modalità previste dal successivo Articolo 8), o le persone fisiche che, sempre a completa discrezione del Consiglio Direttivo, per meriti personali, per particolari benemeritenze procuratesi verso l'Associazione o per particolari qualità e competenze possedute, hanno contribuito o comunque possono contribuire, in misure determinante, al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. Essi hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal versamento della quota associativa.

7.5) Sono "Soci Accompagnatori" i soci che, in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato punto 7.2), pur non essendo in possesso di alcun motoveicolo intendono ugualmente partecipare alla vita sociale dell'Associazione. Essi sono tenuti al versamento di una quota associativa per un importo pari alla metà di quella versata dai soci ordinari ma non hanno diritto di voto e di elettorato in seno all'assemblea dei soci.

7.6) Sono "Soci Ordinari" tutti coloro che, non rientrando in nessuna delle altre sopra indicate categorie di Associati, essendo in possesso o meno di un motociclo nonché dei requisiti previsti al sopra riferito punto 7.2), sono stati ammessi a far parte dell'Associazione successivamente alla sua costituzione.

7.7) La qualità di Associato non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.

7.8) Nel caso in cui l'Associato non fosse una persona fisica, bensì fosse una persona giuridica, un ente pubblico e/o privato (soggetti non persone fisiche che nel seguito del presente Statuto saranno fra loro cumulativamente indicati come "Enti Associati"), tutti i diritti e tutti gli obblighi di Associato, ivi inclusi quelli espressamente indicati nel presente Statuto, spetteranno a ciascuno di detti Enti Associati che potrà esercitarli esclusivamente a mezzo dei propri legali rappresentanti muniti dei necessari poteri. Pertanto, detti diritti ed obblighi non si trasmetteranno in alcun modo ai singoli membri degli Enti Associati stessi, fermo restando che i singoli membri degli Enti associati stessi medesimi, qualora abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto, potranno, su personale richiesta, essere ammessi, in proprio, a far parte dell'Associazione.

## ARTICOLO 8) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

8.1) Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario rivolgere apposita istanza al Consiglio Direttivo, debitamente corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti necessari per conseguire la qualifica di Socio, secondo le modalità operative che verranno fissate con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Nel caso di richiesta di associazione in qualità di Socio Accompagnatore, l'istanza deve portare anche la firma di un Socio Ordinario.

8.2) Il Consiglio Direttivo, valutata la documentazione prodotta, delibera in ordine all'ammissione



del richiedente nella sua prima riunione dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

8.3) Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, l'Associato dovrà provvedere al versamento della quota associativa.

8.4) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda di iscrizione, dandone per iscritto comunicazione all'interessato. La decisione del Consiglio Direttivo è in ogni caso inappellabile.

## ARTICOLO 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

9.1) L'Associazione è fondata sul rispetto del principio e delle regole di democrazia interna in ossequio ai principi dell'Articolo 4).

9.2) Gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno diritto a:

- conseguire la tessera personale d'iscrizione all'Associazione;
- distinguersi come facenti parte all'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti che, di volta in volta, verranno redatti dal Consiglio Direttivo per la miglior gestione delle manifestazioni stesse;
- partecipare, con diritto di proposta, di voto e di elettorato attivo, all'Assemblea degli associati, nel rispetto di quanto indicato nel presente Statuto e con le limitazioni previste per i soci di cui all'Articolo 7).

9.3) Tutti gli associati con diritto al voto possono esercitare tale facoltà solo se in regola con le quote associative. La regolarità della propria posizione amministrativa deve essere fatta valere dall'Associato prima dell'inizio dell'Assemblea.

9.4) L'Associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto, escludendo, altresì, espressamente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## ARTICOLO 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

10.1) Gli Associati hanno l'obbligo di:

- versare puntualmente la quota;
- partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, prestando, a titolo completamente gratuito, la loro collaborazione per la miglior riuscita delle iniziative dell'Associazione;
- osservare il presente Statuto, tutte le deliberazioni e tutti i regolamenti dell'Associazione;
- non perseguire scopi contrari al presente Statuto;
- non svolgere attività che siano comunque idonee a creare turbative o danno all'Associazione.



10.2) Ogni Associato resta in proprio pieno ed unico responsabile delle proprie iniziative e/o azioni ancorché assunte e/o compiute nell'ambito delle attività dell'Associazione, salvo che abbia agito in conformità ad apposite istruzioni dell'Associazione stessa. Resta comunque libera ed impregiudicata ogni eventuale azione che l'Associazione vogliano intraprendere per la tutela dei propri interessi.

#### ARTICOLO 11) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

- per recesso volontario dell'Associato;
- per esclusione.

#### ARTICOLO 12) RECESSO VOLONTARIO DELL'ASSOCIATO

12.1) Ogni Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta diretta all'Associazione.

12.2) Il recesso, salvo quanto qui di seguito indicato, ha effetto nel momento in cui la relativa comunicazione perviene all'Associazione. Nel caso in cui l'Associato recedente ricopra una carica nell'ambito dell'Associazione, il recesso non avrà effetto fino a quando non si sia compiuta la procedura prevista dal presente Statuto per la sua sostituzione.

12.3) In ogni caso, l'Associato receduto resta comunque obbligato al pagamento di tutte le quote associative maturate fino al momento in cui ha efficacia il recesso.

12.4) l'Associato non ha diritto in nessun caso alla restituzione della quota associativa e/o dei contributi straordinari versati, né ad alcun'altra somma o prestazione da parte dell'Associazione.

12.5) Viene in ogni caso considerato recesso volontario dell'Associato il mancato versamento per l'anno successivo della quota associativa che scade inderogabilmente alla fine di ogni anno solare.

Per il rinnovo, l'Associato ha a disposizione un periodo che va dal 1 Dicembre al 31 Gennaio, se non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo. Oltre tale scadenza, tutti gli eventuali rinnovi verranno considerati come nuove iscrizioni per le quali non è previsto nessun limite temporale.

#### ARTICOLO 13) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

13.1) Ogni Associato può essere escluso dall'Associazione con apposita deliberazione presa dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti, qualora ricorra almeno una delle seguenti cause di esclusione: perda i requisiti previsti dell'Articolo 7) del presente Statuto e che gli hanno consentito di entrare a far parte dell'Associazione, venga meno anche ad uno solo degli obblighi previsti dall'Articolo 10) del presente Statuto.



13.2) Dell'avvenuta esclusione dovrà essere data apposita comunicazione scritta all'interessato.

13.3) L'Associato escluso, non appena a conoscenza dell'avvenuta esclusione, deve restituire immediatamente la tessera personale d'iscrizione all'Associazione e deve cessare immediatamente di fare direttamente od indirettamente uso del nome dell'Associazione.

#### ARTICOLO 14) FONDO COMUNE

14.1) Agli effetti fiscali, l'Associazione è costituita come Associazione Sportiva Dilettantistica nel rispetto delle norme vigenti.

14.2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune che è formato da: dalle quote associative, dai contributi annuali ordinari e/o straordinari versati dagli Associati, dagli eventuali utili o avanzi di gestione, delle eventuali riserve, dai liberi contributi degli Associati e di terzi (siano essi sponsor, soggetto privati o Enti pubblici o privati), dai beni mobili e immobili dell'Associazione, dai beni acquisiti con fondi di cui sopra (che dovranno essere inerenti alla scopo ed alle finalità dell'Associazione), dalle sottoscrizioni, dalle sovvenzioni di privati e/o Enti pubblici, da qualunque altro bene che sia legittimamente pervenuto nella titolarità dell'Associazione.

14.3) I singoli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

14.4) E' fatto salvo di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

14.5) L'utilizzo e la gestione del Fondo Comune è di stretta competenza del Consiglio Direttivo che delibera ed approva le spese. Nessun membro del Consiglio Direttivo, Presidente compreso, può disporre di fondi senza previa autorizzazione del Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 15) QUOTA ASSOCIATIVA

15.1) L'ammontare della quota associativa è fissato di anno in anno da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

15.2) Il pagamento della quota associativa sarà possibile anche tramite assegno bancario, bonifico bancario o altro forma equipollente.

15.3) E' espressamente esclusa la trasmissibilità della quota associativa e/o di qualsivoglia contributo versato all'Associazione.





## ARTICOLO 16) GESTIONE DEL FONDO COMUNE E RENDICONTO ANNUALE

16.1) l'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

16.2) Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni servizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto dell'esercizio secondo corretti principi contabili e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea degli Associati che dovrà essere convocata entro e non oltre il precedente termine della chiusura di ogni esercizio.

## ARTICOLO 17) ORGANI

17.1) Sono organi essenziali ed obbligatori dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Vice Presidente; Il Segretario ed il Tesoriere.

## ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

18.1) L'Assemblea degli Associati (nel seguito del presente Statuto indicata anche come "Assemblea"), organo deliberante, è sovrana ed è costituita dalla generalità dei soci.

18.2) Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati.

18.3) L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente o facente funzioni. L'Assemblea potrà essere convocata quando:

- sia deliberato dal Consiglio Direttivo.
- ne facciamo espressa richiesta motivata almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
- ne facciamo richiesta almeno 1/3 degli Associati.

Negli ultimi due casi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, rispettando i tempi necessari per effettuare una corretta convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 16) del presente Statuto.

18.4) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato a tutti gli Associati ed a tutti i membri del Consiglio Direttivo, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'effettivo ricevimento da parte di ogni singolo destinatario dello stesso, almeno 15 giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere precisati il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno della stessa. Nell'avviso di convocazione possono essere indicati anche il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione dell'Assemblea stessa, qualora nella prima convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo previsto dal presente Statuto.

18.5) Ogni Associato può delegare altri Associati a partecipare, in sua vece, all'Assemblea, mediante una delega scritta da lui sottoscritta, che dovrà restare depositata agli atti





dell'Associazione, mediante una delega scritta da lui sottoscritta, che dovrà restare depositata agli atti dell'Associazione, con le seguenti limitazioni:

- possono essere delegati esclusivamente altri Associati e non terzi facenti parte dell'Associazione
- non possono essere conferite deleghe a Soci Accompagnatori
- ogni Associato non potrà essere portatore di una delega.

18.6) Sono, in ogni caso valide le Assemblee anche se non convocate nel modo sopra indicato, qualora alle stesse siano presenti, in proprio od in forza di regolari deleghe, tutti gli Associati nonché, in proprio, il Presidente dell'associazione e l'intero Consiglio Direttivo.

18.7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente ok od in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato e/o presente; In caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da chi verrà designato, a maggioranza dei voti dei presenti, dall'Assemblea stessa.

18.8) Il Presidente nomina, seduta stante, un segretario dell'Assemblea. Il segretario dell'Assemblea deve redigere il verbale della riunione che dovrà essere sottoscritto per approvazione, dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

18.9) L'Assemblea, ancorché unica ed unitaria, si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria secondo la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è riunita in sessione straordinaria ogni volta in cui si debbano presentare al Consiglio Direttivo deliberazioni relative alla modifica di una o più punti del presente Statuto o deliberazioni relative allo scioglimento e/o alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa. L'Assemblea è riunita in sessione ordinaria in ogni altro caso.

18.10) In particolare l'Assemblea in sessione ordinaria ha le seguenti competenze:

approva il rendiconto annuale di gestione; Delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle che non sia di competenza dell'Assemblea in sessione straordinaria; Elegge i membri del Consiglio Direttivo.

18.11) L'Assemblea, sia in sessione ordinaria, sia in sessione straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti in proprio, od in forza di regolari deleghe i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. Qualora nella prima convocazione dell'Assemblea non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, l'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, potrà tenersi in seconda convocazione, se tale seconda convocazione era stata prevista nell'avviso di convocazione di cui al punto 18.4) del presente Statuto.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

18.12) l'Assemblea in sessione ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati aventi diritto al voto presenti (in proprio o per delega).

18.13) L'Assemblea in sessione straordinaria, sia prima sia in seconda convocazione, delibera con il



voto favorevole delle maggioranze di 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto presenti (in proprio o per delega).

18.14) Ogni Associato, a qualsivoglia categoria di associati appartenga, con l'esclusione dei soci Accompagnatori ha diritto ad un solo voto.

18.15) Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea ed assicura il regolare svolgimento della stessa. Il medesimo Presidente stabilisce, di volta in volta le modalità con cui dovranno svolgersi le votazioni.

## ARTICOLO 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti esclusivamente tra gli associati con diritto di elettorato attivo.

19.2) I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più membri, fino ad un massimo di 3 (tre), dovessero presentare le dimissioni nel corso del mandato a meno di 365 giorni dalle ultime elezioni, i membri restanti chiederanno ai non eletti ancora facenti parte dell'Associazione, in ordine decrescente di preferenze ottenute, la disponibilità ad entrare nel Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non si riesca ad ottenere il ripristino del corretto numero di membri, o nel caso in cui fossero trascorsi più di 365 giorni dalle ultime elezioni, si dovrà convocare l'Assemblea dei soci e procedere all'elezione dei membri mancanti.

19.3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

19.4) All'interno del Consiglio Direttivo, se verrà ritenuto opportuno, potranno essere attribuiti, ai singoli consiglieri, con delibera del Consiglio Direttivo stesso, particolari compiti e/o cariche quali ad esempio la carica di Segretario e la carica di Tesoriere. I singoli compiti e poteri che si riconnettono a dette cariche verranno, di volta in volta determinati dal Consiglio Direttivo in sede di nomina di tali cariche. Il Consiglio Direttivo potrà altresì, con propria delibera, attribuire particolari compiti e/o mansioni ad altri associati relativamente ad incarichi che richiedano particolare competenza o fiducia.

19.5) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e poteri:

- ha il potere di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere;
- realizza gli scopi Sociali, ponendo in essere ogni iniziativa, atto o attività necessaria o utile;
- assume ogni deliberazione relativa al conseguimento degli scopi dell'Associazione come indicati dal presente Statuto;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità di esecuzione e ne controlla l'attuazione;
- emana tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e/o tutti i regolamenti che riterrà necessari;
- tiene i registri ed i libri sociali obbligatori per disposizione di legge;



- predisporre i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da proporre all'Assemblea degli Associati;
- determina l'ammontare della quota associativa per ogni categoria di Socio;
- delibera in merito all'ammissione dei nuovi Associati sia quali Soci Onorari sia quali Soci Ordinari e Soci Accompagnatori;
- delibera in merito all'esclusione degli Associati, nei casi previsti dal presente Statuto;
- stabilisce le prestazioni di servizi agli Associati ed ai terzi e le relative norme e modalità di erogazione;
- qualora necessario nomina e regola dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale nel rispetto delle norme di legge;
- delibera su qualsivoglia altra materia che la legge od il presente Statuto rimettano alla sua competenza.

19.6) Il Consiglio Direttivo è convocato, a cura del Presidente dell'Associazione, su propria iniziativa o quando ne facciano espressa richiesta motivata almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.

19.7) In ogni caso, il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni semestre solare.

19.8) L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviato a tutti i membri dello stesso, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'effettivo ricevimento da parte di ogni singolo destinatario almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione di cui sopra dovranno essere precisati il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà la riunione nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno della stessa.

19.9) Sono, in ogni caso valide le riunioni del Consiglio Direttivo anche se non convocate come sopra indicato, qualora alle stesse siano presenti, in proprio, tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso, ivi incluso il Presidente.

19.10) La riunione presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato e/o presente; In caso di assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo stesso.

19.11) Il Presidente provvede a nominare, seduta stante, un Segretario della riunione stessa. Il Segretario della riunione deve redigere il verbale della stessa che dovrà essere sottoscritto, per approvazione, dal Presidente e dal Segretario.

19.12) Il Consiglio Direttivo regolarmente costituito può validamente deliberare su qualunque argomento qualora siano presenti, in proprio, almeno 4 dei membri che compongono il Consiglio Direttivo stesso, computando nel conteggio anche il Presidente.

19.13) Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza semplice dei membri presenti, computando nel conteggio anche il Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.



19.14) La carica di membro del Consiglio Direttivo non è retribuita.

## ARTICOLO 20) IL PRESIDENTE

20.1) Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa, ad ogni effetto di legge, avanti a tutti i terzi ed in giudizio e firma in rappresentanza dell'Associazione medesima.

20.2) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei membri del Consiglio stesso.

20.3) Il Presidente dell'Associazione resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

20.4) Qualora, nel corso del suo mandato, il Presidente non possa o non voglia continuare a ricoprire detta carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, scegliendo, con propria deliberazione, un nuovo Presidente dell'Associazione fra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il nuovo Presidente dell'Associazione in tal modo nominato resterà in carica fino alla natura scadenza del mandato del Presidente sostituito.

20.5) Il Presidente dell'Associazione, oltre a quanto sopra indicato, ha i seguenti compiti, poteri e prerogative:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività dell'Associazione;
- dà concreta esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea;
- in casi di urgenza, può prendere decisioni di competenza dal Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le decisioni stesse al Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva, per ottenerne la ratifica.

20.6) In caso di sua assenza e/o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

20.7) La carica di Presidente dell'Associazione non è retribuita.

## ARTICOLO 21) IL VICE PRESIDENTE

21.1) Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza di quest'ultimo.

21.2) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei membri del Consiglio stesso.

21.3) Il Vice Presidente dell'Associazione resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

21.4) Qualora nel corso del suo mandato, il Vice Presidente non possa o non voglia continuare a ricoprire detta carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, scegliendo, con propria deliberazione un nuovo Vice Presidente dell'Associazione fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il nuovo Vice Presidente dell'Associazione in tal modo nominato resterà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Vice Presidente sostituito.

21.5) La carica di Vice Presidente dell'Associazione non è retribuita.



## ARTICOLO 22) IL TESORIERE

22.1) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei membri del Consiglio stesso.

22.2) Il Tesoriere dell'associazione resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

22.3) Qualora nel corso del suo mandato, il Tesoriere non possa o non voglia continuare a ricoprire detta carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, scegliendo, con propria deliberazione un nuovo Tesoriere dell'Associazione fra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Il nuovo Tesoriere dell'Associazione in tal modo nominato resterà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Vice Presidente sostituito.

22.4) Il Tesoriere dell'Associazione, a i seguenti compiti, poteri e prerogative:

- controlla e segue la gestione amministrativa e finanziaria e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- redige una relazione ai rendiconti annuali da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- riscuote le quote associative, i contributi ordinari e straordinari.

22.5) La carica di Vice Presidente dell'Associazione non è retribuita.

## ARTICOLO 23) IL SEGRETARIO

23.1) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei membri del Consiglio stesso.

23.2) Il Segretario dell'Associazione resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

23.3) Qualora nel corso del suo mandato, il Segretario non possa o non voglia continuare a ricoprire detta carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione, scegliendo, con propria deliberazione un nuovo Tesoriere dell'Associazione fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il nuovo Segretario dell'Associazione in tal modo nominato resterà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Vice Presidente sostituito.

23.4) Il Segretario dell'Associazione, ha i seguenti compiti, poteri e prerogative:

- supporta il Presidente nell'attività gestionale.
- archivia e custodisce tutti i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, siano esse ordinarie o straordinaria.
- tiene aggiornato l'elenco annuale dei soci, in funzione dei rinnovi e delle nuove iscrizioni.

23.5) La carica di Vice Presidente dell'Associazione non è retribuita.

## ARTICOLO 24) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

24.1) Lo scioglimento dell'Associazione è decisa dall'Assemblea dagli Associati in sessione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18), che disporrà sulla devoluzione del patrimonio della stessa Associazione nel rispetto delle norme di legge e, sentito il parere dell'autorità preposte, disporrà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del



Patrimonio Sociale.

24.2) La destinazione del Patrimonio Sociale dovrà avvenire in favore di altra Associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, che persegue finalità analoghe e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.3) In nessun caso l'eventuale residuo attivo potrà essere distribuito direttamente o indirettamente agli Associati.

24.4) Le passività esistenti e tutti gli impegni verso terzi devono essere soddisfatte prioritariamente dal Fondo Comune.

24.5) L'Assemblea nominerà anche uno o più liquidatori che si occuperanno di attuare tutte le procedure di liquidazione secondo le norme di legge.

#### ARTICOLO 25) MODIFICHE ALLO STATUTO

25.1) Il presente Statuto potrà essere modificato esclusivamente con apposita deliberazione assunta dall'Assemblea degli Associati in sessione straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18) del presente Statuto.

25.2) Il verbale della suddetta riunione in sessione straordinaria potrà anche non essere redatto da un Notaio, purché sia comunque redatto nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

#### ARTICOLO 26) RINVIO

26.1) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

